

COMUNE DI ORISTANO
COMUNE DI SANTA GIUSTA

REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO
DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI NEL CORPO NORD
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE
DI ORISTANO



ELABORATO:

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO PARTE 1**

TAVOLA:

F1

CUP: E11E13000110005
CIG: 9695651052

Data: Febbraio 2023

SCALA:

IL PROGETTISTA
(Ing. Agostino Pruneddu)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Salvatore Daga)

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)


Codice Elaborato


P C N N 0 1 P E 0 2 A 0 0 9 R 0 0

Elaborato

Revisione

CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE ORISTANESE



	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 1 di 49			

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

TITOLO I

DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI DELL'ACCORDO QUADRO

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E DESIGNAZIONE DELLE

OPERE DA REALIZZARE NEI SINGOLI APPALTI

Art.1-

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato stabilisce le Norme relative all'accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell' art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti distinti "a corpo o a misura" (appalti specifici), attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, riguardanti l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture per la **REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO**, come individuati nel successivo art. 2, entro i limiti e le condizioni fissate nel medesimo accordo, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera.


L'accordo quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli *appalti specifici* che verranno assegnati all'unico operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi di costruzione. Pertanto, con la presente procedura il Consorzio Industriale intende regolamentare gli affidamenti di *appalti specifici* concernenti l'esecuzione di lavori di costruzione e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti previste in un lasso di tempo pari a **3 anni** che si rendono necessari per garantire la funzionalità degli edifici di cui sopra, la cui consistenza è indicata nel successivo articolo 2.

Il Progetto Definitiva/Esecutivo posto a base di gara prevede il quadro degli interventi che l'Amministrazione intende eseguire nel predetto periodo di **3 anni** nei tempi necessari per l'attivazione delle previste fonti di finanziamento, per rendere possibili i Lavori per l'esecuzione degli immobili in oggetto. Le prestazioni non sono pertanto predeterminate in assoluto ma saranno richieste dall'Amministrazione nel corso di validità dell'accordo quadro.

Nell'accordo quadro e nei suoi *appalti specifici* attuativi sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai Progetti Esecutivi con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

La natura degli Interventi previsti nell'accordo quadro è di Costruzione.

I singoli *appalti specifici* saranno affidati secondo le procedure previste all'art. 54, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 2 di 49				

percentuale offerto, secondo le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati.

I singoli **contratti specifici**, di volta in volta, stabiliranno esattamente i lavori previsti negli interventi di costruzione, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente agli stessi interventi. **Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'ambito dell'Accordo.**

La procedura di selezione in argomento costituisce un metodo con il quale l'Amministrazione appaltante ha voluto individuare un operatore economico per la stipula dell'accordo stesso. **Tale procedura di scelta del contraente non costituisce aggiudicazione in quanto non determina in automatico, in capo all'Amministrazione, l'obbligo di affidare l'intero importo posto a base di gara mediante successivi contratti specifici attuativi.**

Le norme contenute nel presente Capitolato si intendono valide qualora non in contrasto con quanto dettato dal sopra richiamato **Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50**: qualora sussista contrasto si intende ovviamente applicato quanto prescritto dal succitato Decreto Legislativo.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto individuano Norme contrattuali e prescrizioni tecniche da applicare ai lavori da realizzare.

Art.2

INDICAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OGGETTO DI ACCORDO

Il Consorzio intende realizzare una serie di Edifici, come indicato negli Elaborati di Progetto allegati al presente Capitolato, in funzione delle proprie esigenze e delle disponibilità finanziarie.

L'intervento in parola prevede **la realizzazione, mediante fasi successive, in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante e delle disponibilità finanziarie**, di due corpi di fabbrica (Comparti) distinti, **suddivisi**, ciascuno, in **"lotti" ad uso artigianale** di cui **alcuni** della superficie coperta pari a 600 mq e **alcuni** della superficie coperta pari a 300 mq, concepiti per poter soddisfare diverse esigenze e attrezzati, ciascuno, di appositi locali ad uso Ufficio e servizi igienici e di un'ampia zona da destinare alle attività di Produzione e/o Lavorazione.

Ciascun corpo di fabbrica dovrà esser realizzato mediante l'impiego di strutture prefabbricate da vararsi su fondazioni realizzate in opera costituite da una palificata e dai relativi plinti dotati di bicchiere per l'alloggiamento delle strutture in elevazione prefabbricate, mentre le partizioni interne a costituire i vari lotti saranno realizzate con muratura in opera con struttura di irrigidimento c.a. o da pannellature prefabbricate.

Ciascuna unità immobiliare, come detto, sarà dotata al suo interno di appositi locali per ad uso ufficio e servizi igienici.

Nello specifico, **l'intervento complessivo** prevede la realizzazione di due corpi di fabbrica indipendenti, di seguito indicati come *Comparti*, di analoghe dimensioni e caratteristiche costruttive: superficie coperta, per ciascuno dei *Comparti*, pari a 3.709,20 (123,64 X 30,00);

Sulla base delle esperienze maturate nel settore ed in funzione delle molteplici richieste prevenute si è prevista la realizzazione di tre differenti tipologie di "lotti" (unità immobiliari) individuati sulla base dell'effettiva superficie coperta degli stessi, come illustrato nello schema che segue:


- Tipologia 1: la cui superficie coperta sarà di 314,10 mq dotate di un blocco ufficio e servizi della superficie lorda di 41,80 mq e piazzale di pertinenza della superficie di 185,76 mq;



LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO:	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA	

Pag. 3 di 49

- Tipologia 2: la cui superficie coperta sarà di 613,20 mq dotati di un blocco uffici e servizi della superficie lorda di 67,15 mq e due piazzali di pertinenza ciascuno della superficie di 182,16 mq;
- Tipologia 3: la cui superficie coperta sarà di 306,60 mq dotati di un blocco ufficio e servizi della superficie lorda di 41,80 mq e piazzale di pertinenza della superficie di 182,16 mq



Le suddivisioni sopra riportate, come pure negli elaborati di progetto sono puramente indicative e potranno variare in funzione delle contingenti esigenze della Stazione Appaltante.


Si riportando di seguito le descrizioni delle caratteristiche costruttive dei fabbricati in argomento e le varie Fasi di intervento che presumibilmente verranno eseguite mediante appalti attuativi.

1. FASE 1


1.1. Strutture in opera di fondazione

Come specificato in precedenza i due *Comparti* previsti in progetto saranno di uguali dimensioni e caratteristiche tecniche, pertanto nella presente relazione si descriverà il *Comparto Tipo* in quanto rappresentativo per entrambi i corpi di fabbrica.

1.1.1. Strutture in opera di Fondazione. Le strutture di fondazione sono state dimensionate sulla base delle apposite indagini geotecniche eseguite nell'area. Sulla scorta dei risultati emersi da dette indagini si è prevista la realizzazione di una struttura di fondazione costituita da plinti a zattera e/o platea poggiati su pali, come meglio indicato nella Tavola 4 allegata alla presente.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 4 di 49				

- 1.1.2. Pali di fondazione. Dall'indagine geotecnica effettuata, tenuto conto delle scadenti caratteristiche del terreno di fondazione, è emersa la necessità di adottare pali di fondazione da intestare in un banco di sabbie e ghiaie riscontrate nei sondaggi mediamente tra i -5,00 m ed i -20,00 m rispetto al piano di campagna. Si è pertanto previsto di intestare i pali alla quota - 17,00 m rispetto al piano di campagna, con pali di fondazione. I pali trivellati avranno sezione circolare con diametro DN 600 mm e lunghezza 15 m, realizzati in opera con getti di calcestruzzo e l'inserimento di armature longitudinali \varnothing 18, e sistema di staffe elicoidali \varnothing 8. I plinti trasferiscono i carichi trasmessi dai pilastri su gruppi di due pali (plinti rettangolari) o di un palo (plinti quadrati).
- 1.1.3. Plinti di Fondazione rettangolari. I plinti di fondazione rettangolari saranno realizzati in opera inghisati su due pali ed avranno le seguenti dimensioni 300X120X90 cm con soprastante bicchiere delle dimensioni esterne 120X120 cm con spessore delle pareti pari a 30 cm a costituire il vano di alloggiamento del pilastro prefabbricato. Da realizzarsi mediante getto in apposite casseforme di calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione, avente resistenza caratteristica RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1 e classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), armati con ferro ad aderenza migliorata B450C di adeguata sezione;
- 1.1.4. Plinti di Fondazione quadrati. I plinti di fondazione quadrati saranno realizzati in opera inghisati su un pala ed avranno le seguenti dimensioni 120X120X90 cm quale appoggio di strutture quali travi portamuro e/o portapannello e platee di fondazione. Da realizzarsi mediante getto in apposite casseforme di calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione, avente resistenza caratteristica RCK pari a 35 N/mm, armati con ferro ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento di adeguata sezione;
- 1.1.5. Trave portamuro o portapannello. Tutti i plinti sono collegati perimetralmente mediante travi con sezione rettangolare pari a 40 cm di larghezza e 90 cm di altezza che hanno funzione di sostenere (in maniera che nessun carico gravi sul terreno sottostante) i pannelli di tamponamento perimetrale. Travi con uguali caratteristiche di sezione sono state previste anche nei punti di suddivisione della struttura nei diversi comparti. Tutte queste travi di collegamento sono semi incastrate ai plinti e, in alcuni casi appoggiate ad un plinto intermedio rompi tratta poggiante su palo. Da realizzarsi mediante getto in apposite casseforme di calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione, avente resistenza caratteristica RCK pari a 35 N/mm, armati con ferro ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento di adeguata sezione;
- 1.1.6. Platea blocco uffici e servizi. A garanzia della corretta complanarità degli spazi ad abitare uffici e servizi si prevede la realizzazione di una platea di fondazione dello spessore di 25 cm da vincolarsi alle travi porta pannello ed inghisata a plinti quadrati come specificato nella Tavola 4 allegata alla presente. Anche in questo caso, come per le altre strutture di fondazione, la platea dovrà essere realizzata mediante getto in apposite casseforme di

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 5 di 49				

calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione, avente resistenza caratteristica RCK pari a 35 N/mm, armati con ferro ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento di adeguata sezione.

2. FASE 2

2.1. **Strutture Prefabbricate Portanti e di Copertura**

La struttura principale con fondazioni in opera e parte in elevazione prefabbricata, avrà dimensioni esterne in pianta pari a 123,64 X 30,00 m.

La struttura prefabbricata sarà costituita da pilastri in C.A.V. prefabbricati di sezione 50x50 cm inghisati negli appositi bicchieri dei plinti di fondazione, sulla loro sommità poggeranno le travi ad H prefabbricate in C.A.P. su cui verranno varati i tegoli portanti a "Y" con un interasse non superiore a 5,00 m.

Per quanto riguarda i calcestruzzi, dovranno essere adottate le seguenti resistenze caratteristiche:


- per le strutture portanti in elevazione ad armatura lenta: 400 daN/cm²;
- per le travi ad H di copertura: a rilassamento 350 daN/cm²; in esercizio 400 daN/cm²;
- per i tegoli di copertura a "Y": a rilassamento 300 daN/cm²; in esercizio 450 daN/cm².

Per quanto riguarda gli acciai, si adotterà: tondino B450C per le strutture portanti in C.A.P. prefabbricate e non; Acciaio armonico stabilizzato f_{ptk} portanti in C.A.P. prefabbricate

2.1.1. Pilastri Prefabbricati in C.A.V. Struttura portante verticale costituita da pilastri prefabbricati in CAV, avente resistenza al fuoco R120, sezione 50x50 o comunque come derivante dalla relazione di calcolo, completi di appoggi per le travi laterali e centrali, tutto secondo i disegni esecutivi di progetto, comprese le scatole metalliche di posizionamento sui bicchieri delle fondazioni.

2.1.2. Travi Prefabbricate ad "H" in C.A.P. Struttura portante orizzontale costituita da travi in CAP con conformazione ad "H" tipo laterale e centrale, resistenza al fuoco R120, atte al sostegno della copertura, con canale, ricavato nel getto, idoneo alla raccolta ed allo smaltimento delle acque piovane da convogliare nei pluviali posti all'esterno della pannellatura di tamponamento, armata con armatura di precompressione in trefoli ed armatura integrativa in barre ad aderenza migliorata B450C;

2.1.3. Copertura Prefabbricata realizzata con un sistema coibentato a tegoli prefabbricati a "Y", per lunghezze misurate in asse pilastri di 20.00 m, curvatura o pendenza all'estradosso per forma del getto e non per effetto della precompressione, posti ad interasse non superiore a 5,00 m, con spaziatura minima di 260 cm atta al posizionamento di elementi intercalari coibentato che potranno essere, a seconda dei casi, a coppella autoportante in C.A.V. coibentata, pannelli curvi coibentati tipo sandwich o sistema a shed. I tegoli a struttura scatolare coibentati ed impermeabilizzati e verniciati all'intradosso interno a vista. Strato impermeabile senza soluzioni di continuità con le restanti parti della copertura e con una elevata resistenza agli urti idoneo ad assicurare una completa pedonabilità. La struttura degli

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 6 di 49				

intercalari sarà del tipo a coppella autoportante in C.A.V coibentata in corrispondenza delle compartimentazioni interne tra *Lotti*, del tipo sandwich con doppio strato di lamiera metallica con interposto materiale di coibentazione, del tipo poliuretano o polistirenico, con densità non inferiore a 40 Kg/mc nel caso dei *Lotti* da 600 mq mentre negli altri casi di adotterà, a garanzia di una corretta illuminazione ed areazione dei locali, come intercalare il sistema a shed come illustrato nello schema che segue.

2.1.4. Tamponamento Prefabbricato in C.A.V. Tamponamento perimetrale (frontale, posteriore e laterale esterno) della struttura eseguito in pannelli prefabbricati in C.A.V. del tipo liscio verticale, spessore totale di 20 cm, isolati con strato intermedio discontinuo di polistirolo espanso vergine da 15Kg/mc, dello spessore di cm 10 o con altro materiale di analoghe caratteristiche, annegato nel getto (non a taglio termico), dell'altezza complessiva di 890 cm, moduli della larghezza standard di 250 cm, dotati di marcature CE ai sensi del p.11.1. del D.M. 17.01.2018 (NTC), **con faccia esterna in ghiaietto lavato a vista (Marmo di Orosei)** e faccia interna staggiata, con giunti fra loro a maschio e femmina, realizzati con calcestruzzo a resistenza caratteristica risultante da calcolo, armati con ferro tondo B 450 C e rete elettrosaldato, poggiati su travi porta tamponamento da realizzare in opera e fissati alla struttura prefabbricata mediante speciali agganci metallici, compresa la formazione di vani finestra e portone da dimensionare e posizionare secondo le indicazioni di progetto. In opera sigillati dall'esterno con mastici poliuretano ad estrusione previa posa in opera di sottogiunto in spugne sintetiche, completi in sommità di apposita scossalina in lamiera zincata, spessore 8/10, sviluppo variabile, elemento a capuccio con colorazione RAL 5010 o 5015, grembialina metallica di raccordo alla copertura.


3. FASE 3

3.1. **Strutture Murarie di Compartimentazione Lotti**

La struttura prefabbricata sopra descritta risulterà quale involucro esterno di ciascun *Comparto* che dovrà essere compartimentata in *Lotti* mediante la realizzazione di una muratura portante in blocchi in calcestruzzo a tutta altezza dello spessore di 30 cm intonacata al civile liscio su entrambi i lati in modo tale da ricavare una compartimentazione che anche dal punto della prevenzione incendi possa essere considerato quale elemento separante con caratteristiche REI 120, oltre che renderli quali unità immobiliari distinte.

Le murature di compartimentazione saranno fondate sulle travi portamuro in c.a. già in precedenza descritte e come indicato nella Tavola 4 allegata alla presente.

A garanzia della stabilità della struttura muraria sarà realizzata una struttura di irrigidimento costituita da pilastri in c.a. (inghiessati alle travi) delle dimensioni di 30X50 cm ad interasse di 500 cm, collegati tra loro da una prima trave in c.a. da realizzarsi a quota non inferiore ai 300 cm dal piano di capletio delle dimensioni di 30X50 cm ed una seconda di coronamento delle dimensioni delle dimensioni di 30X30 cm.

	LAVORO: REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA		
Pag. 7 di 49		

La struttura di irrigidimento in c.a. dovrà essere realizzata mediante getto in apposite casseforme di calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in elevazione, avente resistenza caratteristica RCK pari a 35 N/mm, armati con ferro ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento di adeguata sezione garantendo un copriferro non inferiore ai 4 cm.

4. FASE 4

4.1. Locali ad uso Uffici e Servizi


Per i locali da adibirsi ad Uffici e servizi, previsti in progetto per ciascun lotto, si sono ipotizzati tutti quegli accorgimenti indicati dalle normative e indispensabili per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed applicate le disposizioni di cui al D.lgs n° 192/2005 in merito alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico come meglio specificato negli allegati D e D1.

In funzione di tali presupposti e delle differenti superfici dei vari lotti si sono previste due differenti tipologie di Blocco Uffici e Servizi, il primo con un solo ufficio previsto a servizio dei Lotti di circa 300 mq, mentre il secondo, a servizio dei Lotti più grandi, dotato di due ampi uffici, in ogni caso i locali di soggiorno e servizio saranno realizzati in aderenza al parete esterna al fine di garantire ai locali stessi l'illuminazione ed areazione naturale.


I locali interni da adibirsi Blocco uffici e servizi saranno realizzati su una struttura di fondazione a platea in c.a. dello spessore di 35 cm consolidata previa realizzazione di pali di fondazione e resa solidale alla struttura di fondazione già in precedenza descritta.

La muratura di compartimentazione rispetto ai locali di lavorazione sarà realizzata in blocchi portanti in calcestruzzo dello spessore di 30 cm e la copertura sarà costituita da un solaio in latero cemento dello spessore di 25 cm calcolato con sovraccarico per civile abitazione. La compartimentazione interna dovrà essere realizzata in mattoni di laterizio dello spessore di cm 8.

In conformità alle prescrizioni in materia di contenimento energetico si sono previsti i necessari



accorgimenti riguardo la coibentazione termica ed acustica dei locali.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 8 di 49				


Tutti i locali saranno rifiniti mediante intonacatura al civile liscio e successiva tinteggiatura con due mani di idropittura traspirante ad eccezione dei locali da adibirsi a servizio igienico in cui le pareti saranno rivestite in piastrelle in gres porcellanato fino all'altezza di 200 cm dal piano di calpestio.

Le pavimentazioni saranno realizzate in piastrelle in gres porcellanato con caratteristiche di durabilità adeguate ad un uso intensivo previa posa del sottofondo in cls dello spessore minimo di 8 cm indispensabile per l'alloggiamento degli impianti sottotraccia, il massetto sarà messo in opera previa stesura di strato di coibentazione termica costituito da pannelli in poliuretano espanso dello spessore di 5 cm.

5. FASE 5

5.1. Opere di completamento *Comparti*

- 5.1.1. Sottofondo della pavimentazione dello spessore di 40 cm, realizzata in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata.
- 5.1.2. Pavimentazione interna. La pavimentazione interna sarà del tipo industriale dello spessore di 20 cm, realizzata con calcestruzzo rinforzato con fibre sintetiche strutturali, costituite da una miscela di polimeri e di polipropilene tipo Ruredil X Fiber 54, opportunamente miscelate nell'impasto in ragione di kg 1,5 per mc di conglomerato cementizio strutturale a resistenza garantita Rck 25, con finitura superficiale con granuli di quarzo sferoidale in ragione di kg/mq 3,5 miscelati con altrettanto cemento R 42,5 lavorati con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti e la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri.
- 5.1.3. Infissi esterni per finestre o portefinestre ad una o più ante. Le finestre e porte finestre esterne saranno costituite con infissi ad una o due ante in profilati in alluminio con finitura superficiale con ossilaccatura di colorazione RAL 5010 o 5015, eseguiti con profilati di alluminio tipo R 40 spessore 45 mm, completi di telaio, traversa di gronda, gocciolatoio, controtelaio in profilati di acciaio e guarnizioni in gomma. Completati di vetri camera antinfortunistici dello spessore minimo di 4 mm ciascuno, anche retinati, maniglie, serrature, cardini; le finestre a servizio dei locali da adibirsi a uffici e servizi igienici dovranno avere caratteristiche termoisolanti adeguate a tale impiego, pertanto con profilati a taglio termico e vetrate a camera d'aria atte a garantire la coibentazione termica prescritta dalla vigente normativa in materia.
- 5.1.4. Porte esterne di esodo ed accesso in alluminio. Per le porte sulle vie di esodo, al di là degli obblighi imposti dai DM del Ministero dell'Interno, occorre considerare quelli imposti dal Regolamento n. 305/2011 e dalla susseguente legislazione italiana come il DM n. 106/2017, se separano ambienti a clima diverso, dovranno pertanto essere dotate delle specifiche attestazioni inclusa la marcatura CE dei prodotti. In generale sia per le porte di esodo che di accesso queste dovranno essere realizzate con infissi ad una o due ante in profilati in

	LAVORO: REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA		
Pag. 9 di 49		

alluminio con finitura superficiale con ossilaccatura di colorazione RAL 5010 o 5015, eseguito con profilati tipo R 40 spessore 45 mm, completi di dispositivo di apertura/chiusura del tipo antipánico, di telaio, controtelaio in profilati d'acciaio e guarnizioni in gomma, completi di cristallo stratificato antisfondamento composto da due lastre di cristallo dello spessore di 10-11 mm con interposto foglio di polivinilbutirrale fissato con regoletti fermavetro, dotato di tasselli di appoggio laterali e periferici e di guarnizioni in neoprene.

5.1.5. Portoni di accesso carrabile – scorrevoli a due ante. Ciascun *Lotto* sarà dotato di almeno un accesso carrabile con vano utile delle dimensioni di 400 X 450 cm di altezza, completo di portone scorrevole a due ante con guida inferiore, composto da pannelli modulari del tipo sandwich micronervati spessore complessivo mm. 50, realizzati con lamiera d'acciaio preverniciato colore RAL 5010 o 5015 su due lati, con materiale coibente interno autoestinguente in CLASSE 1, assemblati tra di loro mediante profili a “ C “ perimetrale in acciaio trafilato e verniciato, completi di guida superiore anti-scarrucolamento è in acciaio stampato corredata di staffe di fissaggio alla muratura e cuscinetti di scorrimento da fissare nella parte superiore dell'anta, ruote portanti con doppio cuscinetto a camera stagna inseriti su parte inferiore anta a garanzia del corretto scorrimento delle ante, guida inferiore (da annegare a pavimento) e sistema di chiusura a cariglioni interni completi di aste di chiusura inferiori con punta rinforzata e scorri asta con protezione in pvc, il tutto in acciaio zincato.


6. FASE 6

6.1. Impianti Tecnologici

6.1.1. Impianto di smaltimento delle acque meteoriche. Lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici, come si è accennato in precedenza, avviene tramite pluviali, posizionati all'esterno della pannellatura di tamponamento che scaricheranno lungo una condotta ad anello dotata di pozzetti da collegare alla fognatura consortile, costituita da tubazione in PVC rigido a norma UNI EN 1401-1 con diametri opportuni, in barre da ml 6.00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, entro apposito scavo, su sottofondo, rinfiacco e ricoprimento con idonei materiali inerti; reinterro del cavo con materiali provenienti dallo scavo;

6.1.2. Impianto di smaltimento delle acque nere. Lo smaltimento delle acque nere provenienti dai servizi igienici, avviene tramite scarico lungo una condotta dotata di pozzetti confluyente alla fognatura Consortile, così come meglio si evince dagli elaborati grafici allegati, costituita da tubazione in PVC rigido a norma UNI EN 1401-1 con i diametri indicati negli elaborati esecutivi allegati, in barre da ml 6.00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, entro apposito scavo, su sottofondo, rinfiacco e ricoprimento con idonei materiali inerti; reinterro del cavo con materiali provenienti dallo scavo;

6.1.3. Impianto di adduzione di acqua potabile. Per l'adduzione di acqua potabile, necessaria per servire più utenze sarà sufficiente eseguire un allaccio sulla Rete Consortile e, quindi,

	LAVORO: REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA		
Pag. 10 di 49		

diramare con una condotta di adduzione verso una nicchia in cui verranno ubicati i gruppi di misura per le diverse utenze. La condotta di adduzione verrà diramata dal più vicino pozzetto della Rete idropotabile Consortile con l'ausilio di tutta l'apparecchiatura necessaria così come descritta negli allegati di progetto.


6.1.4. Impianto Elettrico. L'impianto elettrico di ogni *Lotto* in linea di massima sarà costituito dai seguenti elementi fermo restando che in occasione del contratto attuativo specifico verrà eventualmente meglio dettagliato in funzione delle effettive esigenze:

6.1.4.1. Dorsali principali posate entro una conduttura, con grado di protezione IP 44, realizzata con canala in acciaio zincato sezione 100x75 mm, completa di coperchio a scatto, corrente lungo il perimetro, posta ad altezza di circa 6.00 m, collegata alla parete con mensole e accessori di fissaggio ed ancoraggio (tasselli in acciaio). I cavi delle dorsali sono cavi del tipo multipolare flessibile a doppio isolamento tipo FG16R16 0.6/1 kV, isolato in HEPR ad alto modulo, sotto guaina esterna in PVC di qualità speciale RZ, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, a norma CEI 20-22 II, CEI 20-37 I, provvisti di marchio IMQ;

6.1.4.2. Linee di derivazione costituite da cavi unipolari con conduttore flessibile a corda flessibile di rame rosso ricotto, isolato con PVC di qualità R2, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-35, 20-22II, 20-37I, provvisto di marchio IMQ, in opera entro tubo RK 15 in PVC pesante o entro tubo corrugato incassato;

6.1.4.3. Illuminazione principale realizzata mediante la fornitura e posa in opera di proiettori diffondenti a LED 191 W (tipo Disano 2885 – Saturno HE led) - diametro 400 mm, completo di LED 191 Watt, con le seguenti caratteristiche tecniche: Cablaggio: CLD CELL; kg: 6.2; Lumen Output-K-CRI: LED-20765lm – 4000-CRI 80; WTot: 139 W; Surge: 4kV; corpo In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in policarbonato trasparente, led con lenti di protezione; verniciatura con polvere poliestere previo pretrattamento superficiale del metallo mediante una prima mano di verniciatura a polvere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV; dotazione di viterie esterne in acciaio inox., valvola di ricircolo aria, connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. Conforme ai requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP. Installato sottotrave con catenelle di sospensione anticaduta.

6.1.4.4. Impianto di illuminazione secondaria costituito da plafoniere 2x36 Wat, da ubicare in corrispondenza delle uscite di sicurezza, adeguatamente segnalate da apposito apparecchio per illuminazione d'emergenza autotest, alimentazione 230V/50Hz completo di gruppo autonomo d'emergenza, autonomia 60 minuti, per installazione a parete, composto da plafoniera delle dimensioni di mm 300x210x210 con corpo in nylon F.V. infrangibile ed autoestingente V2, riflettore in alluminio

	LAVORO: REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA		
Pag. 11 di 49		


lucido, diffusore in policarbonato prismaticizzato stampato ad iniezione in un solo pezzo, compreso di serigrafie di sicurezza autoadesive, chiusura con viti in acciaio, grado di protezione IP 55.

- 6.1.4.5. Impianto di forza elettromotrice costituito da prese CEE con interblocco 2P+T 16A 220V, e prese CEE con interblocco 3P+N+T, del tipo a parete in esecuzione IP55, corpo in resina N.P.I., complete di portafusibili e fusibili di protezione;
- 6.1.4.6. Impianto completo – illuminazione e prese dei locali interni ad uso ufficio nei quali sono state previste le linee dorsali e le derivazioni entro tubo sottotraccia per l'alimentazione delle prese e dei punti luce, come indicati nei disegni esecutivi di progetto;
- 6.1.4.7. Quadri elettrici generali. I quadri elettrici a servizio dei *Lotti* sono stati dimensionati in funzione delle reali esigenze, pertanto in funzione delle apparecchiature e delle superfici previste sono stati differenziati in due diverse tipologie: Quadro generale a servizio dei lotti da 600 mq (QG600) composti da corpo in lamiera d'acciaio, portello trasparente di chiusura con serratura, predisposto per la posa a pavimento delle dimensioni di 1400x600x195 mm, dimensionato per poter contenere minimo 113 moduli DIN, grado di protezione IP55; Quadro generale a servizio dei lotti da 300 mq (QG300) composti da corpo in lamiera d'acciaio, portello trasparente di chiusura con serratura, predisposto per la posa a parete delle dimensioni di 850x66x217 mm, dimensionato per poter contenere minimo 72 moduli DIN, grado di protezione IP43.
- 6.1.4.8. Quadri corpo uffici e servizi. A servizio del blocco uffici e servizi si è prevista l'installazione di un apposito sotto quadro (SQU) costituito da centralino da incasso in resina completo di scatola da incasso delle dimensioni di 312x545x80, 36 moduli DIN - IP 40, con antina in plexiglass.
- 6.1.4.9. Impianto di messa a terra composto da:
- a. sezionatori di terra entro scatola con coperchio trasparente;
 - b. dispersore in treccia nuda in Cu 99 sez. 35mmq;
 - c. dispersori a palina in acciaio galvanizzato H=1.5mt;
 - d. pozzetti di terra in cls con coperchio dimensioni pari a 40x40x40cm;

7. FASE 7

7.1. Sistemazioni Esterne

- 7.1.1. PAVIMENTI. E' prevista la pavimentazione dell'area esterna di pertinenza degli Edifici. Il tipo di pavimentazione previsto è del tipo industriale a spolvero con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco con miscela di polvere di quarzo e cemento con finitura superficiale

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 12 di 49				


con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, giunti superficiale tagliati con macchina a disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-16 mq; strato portante in calcestruzzo Rck 25 dello spessore di cm 25 armato con rete elettrosaldato Fi 8 maglia 20x20. La pavimentazione verrà realizzata su opportuno sottofondo in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata.

- 7.1.2. IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. Lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte dalle pavimentazioni in progetto avviene tramite caditoie lungo una condotta costituita da tubazione in PVC rigido a norma UNI EN 1401-1 (tipo EX 303/1) con opportuni diametri, in barre da ml 6.00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, entro apposito scavo, su sottofondo, rinfilanco e ricoprimento con idonei materiali inerti; reinterro del cavo con materiali provenienti dallo scavo;
- 7.1.3. RECINZIONI PERIMETRALI. Le aree di pertinenza di ciascun *Lotto* verranno recintate mediante la realizzazione di una recinzione in grigliato elettrosaldato su basamento in muratura in c.a. per un'altezza complessiva di c.a 2300 cm. La base in c.a. dovrà avere un'altezza fuori terra non superiore a 40 cm ed uno spessore di 20 cm, su cui verrà messa in opera la recinzione in grigliato elettrosaldato costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati od affiancati, altezza 1720 mm, larghezza 1992 mm, maglia 63x132, piatti di bordatura 25x3 mm piegati e forati, tondi trasversali diam mm. 5, bulloneria in acciaio inox antifurto, piantane in profilato piatto da mm 80x8 con base a tassellare, interasse fra le piantane 2000 mm, materiale Fe 360 B UNI 7070. Trattamento superficiale con zincatura a caldo.
- 7.1.4. ACCESSI CARRABILI – CANCELLI SCORREVOLI. L'accesso carrabile ai vari *Lotti* sarà garantito dagli appositi varchi ricavati nella recinzione perimetrale che avranno una luce netta di 500 cm a servizio dei quali verranno installati dei cancelli manuali scorrevoli delle dimensioni di 5550x2330 mm, certificato CE EN 13241-1 e resistenza al vento classe 3, con colonne e struttura portante in profilati metallici scatolati zincati a caldo della sezione di 80x60x2 mm con la sola esclusione del montante di base che dovrà essere delle seguenti dimensioni 120x60x2 mm, tutte le parti costituenti la struttura portante dovranno essere assemblate mediante saldatura e successivamente sottoposte a pesante trattamento di zincatura a caldo.

8. FASE 8

8.1. impianto Fotovoltaico

In conformità alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico di cui al D.Lgs. n° 192/2005, a servizio di ciascun *Lotto*, si prevede l'installazione in copertura di un impianto fotovoltaico di potenza nominale 3,2 kW connesso in parallelo alla rete elettrica ENEL (grid-connected): l'energia prodotta potrà essere, a seconda delle situazioni, immessa in rete o utilizzata direttamente dal titolare dell'impianto per alimentare le proprie utenze od eventualmente impiegato per l'accumulo mediante apposito dispositivo.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 13 di 49				

L'impianto verrà installato in copertura sugli intecalari costituiti da sistemi a shed esposti ad Est ed in grado di garantire la corretta inclinazione dei pannelli. Per ciascun Lotto si è previsto l'installazione di 8 moduli fotovoltaici monocristallino di ultima generazione al silicio, da 400 W cadauno ed 1 Inverter di fascia alta e rendimento elevato (fino al 96,8%).

Art. 3

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO


L'accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico Aggiudicatario ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi) decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta all'Operatore Economico, a seguito di non compimento della cifra stabilita dal valore stimato dell'accordo. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico. L'accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come ammontare massimo del medesimo accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

Art.4

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'ammontare massimo relativo all'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del numero dei **contratti specifici** che presumibilmente verranno stipulati nei 3 anni (tre anni) in virtù dell'accordo quadro medesimo è pari ad **€ 6.393.440,59 (Euro seimilionitrecentonovantatremilaquattrocentoquaranta/59)** oltre l'IVA di legge così come risulta dal seguente prospetto:

CAT.	DESCRIZIONE	Corpo A	Corpo B	COSTO MANODOPERA A + B	INC. % A BASE D'ASTA A + B
1	Scavi - Movimenti Terre	€ 149 513,31	€ 149 513,31	€ 4 115,98	4,73%
2	Strutture di fondazione in opera	€ 584 014,20	€ 584 014,20	€ 279 963,46	18,47%
3	Strutture prefabbricate in elevazione e copertura	€ 1 101 898,49	€ 1 101 898,49	€ 89 867,50	34,86%
4	Murature di compartimentazione	€ 114 302,55	€ 114 302,55	€ 63 131,72	3,62%
3	Opere di completamento	€ 250 314,23	€ 250 314,23	€ 42 360,18	7,92%
4	Serramenti, Infissi ed Opere accessorie	€ 229 568,66	€ 229 568,66	€ 48 016,04	7,26%
5	Impianti	€ 119 549,55	€ 119 549,55	€ 9 485,18	3,78%
6	Uffici	€ 316 408,98	€ 316 408,98	€ 254 890,14	10,01%
7	Sistemazioni Esterne	€ 295 666,57	€ 295 666,57	€ 85 739,72	9,35%
	SOMMANO	€ 3 161 236,54	€ 3 161 236,54		
	SOMMANO	€ 6.322.473,08		€ 877 569,92	100,00%
	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 70.967,51			
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 6.393.440,59			

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 14 di 49				

Il valore economico di cui alla precedente tabella non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra il «Consorzio» nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che il «Consorzio», in attuazione dell'Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Il ribasso offerto in sede di gara, dovrà essere applicato al prezzo pari ad **€ 6 393 440,59** per lavori sopra riportato di cui **€ 70.967,51** relativi al **costo della manodopera**, determinato nel Progetto al netto delle spese relative alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione in sicurezza di tutte le lavorazioni previste all'Impresa verrà corrisposta la somma di **€ 70.967,51 (Euro settantamilanovecentosessantasette/51)**.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera (da indicare come costo orario) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.


Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo D.Lgs. 50/2016

Art. 5

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		%	Prevalente Scorporabile
		in cifre	in lettere		
OG1	OPERE EDILI	3 922 640,50	Tremilionioctocentottantannovemila cinquecentosessantasette/00	61,35	P
OS3	IMPIANTI IDRICI	50 017,08	quarantanovemila quattrocentosessantasette/98	0,78	S
OS13	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	2 228 259,24	duemilioniduecentotremila settecentonovantasei/98	34,85	S
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	192 523,77	centottantannovemila seicentotrentuno/12	3,01	S

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 15 di 49			

PARTE SECONDA

NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI

PARTICOLARI RELATIVE AGLI APPALTI SPECIFICI DELL'ACCORDO QUADRO

Art.6

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Concluse le procedure per l'individuazione dell'operatore economico, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dell'Accordo Quadro ha luogo entro il termine di **sessanta giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o di differimento espressamente concordata con lo stesso operatore economico.

Sono parte integrante dell'Accordo Quadro:

- a) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Gli schemi di contratto/ordinativi relativi ai Singoli appalti specifici previsti nell'Accordo Quadro (contratto specifico tipo; Lettera Commerciale, Ordine di Servizio);
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- d) L'elenco dei Prezzi Unitari;
- e) L'Analisi dei Prezzi Unitari;
- f) Le polizze di garanzia;
- g) Gli elaborati Grafici.


I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Nel corso dei singoli **appalti specifici** gli allegati, ivi compresi i disegni e particolari costruttivi degli interventi da eseguire, verranno eventualmente integrati e formeranno parte integrante dei documenti di **contratto specifico** come riportato nel successivo art.7.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 16 di 49			

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Il Capitolato e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara in piena conoscenza.

L'Appaltatore dovrà inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle Autorità governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall'ispettorato dei Lavoro, dall'istituto Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili.

Ciò ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati e che impongano all'Appaltatore obblighi particolari per qualsiasi motivo.

Degli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le presenti disposizioni si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi dell'Elenco allegato all'Appalto.

Alla conclusione del servizio, l'Appaltatore consegnerà al Consorzio tutta la documentazione completa e perfettamente aggiornata per tutti gli Immobili oggetto dell'accordo quadro.

Art. 7


PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI STIPULA DEGLI APPALTI SPECIFICI

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti specifici attuativi al netto del ribasso offerto sull'Elenco Prezzi allegato.

Per il **codice identificativo gara** relativo ai contratti specifici attuativi del presente Accordo Quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, si farà riferimento al "**CIG derivato**" che obbligatoriamente l'Amministrazione dovrà richiedere per identificare i singoli contratti stipulati a valle dell'accordo quadro. Al momento dell'affidamento del singolo contratto specifico l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione/dei Lavori, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione e sottoscrizione del contratto specifico relativo allo specifico intervento di manutenzione l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dello stesso la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).

Si precisa che l'accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 17 di 49				

Pertanto, successivamente all'aggiudicazione e stipula dell'Accordo Quadro di cui al precedente art. 6, per l'aggiudicazione di ciascun appalto specifico, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, l'Amministrazione procederà tramite proprio rappresentante incaricato, nella Persona del Responsabile del Procedimento, ponendo in essere le seguenti attività:

- a) Preliminarmente, l'Amministrazione procederà alla definizione dell'oggetto del singolo appalto predisponendo la documentazione progettuale esecutiva, nonché l'acquisizione degli Atti abilitativi all'esecuzione dei Lavori da parte dell'Amministrazione Comunale competente, inerente l'intervento da eseguire determinato dalle proprie necessità e/o sulla base delle indicazioni fornite dall'Impresa nell'apposito elaborato tecnico di cui al precedente art. 4 in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro, procedendo alla stima sulla base dell'Elenco Prezzi allegato all'Accordo Quadro.
- b) Successivamente, l'Amministrazione provvederà alla richiesta di eventuale conferma o completamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs 50/2016, dell'offerta relativa all'intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse) previste nell'Accordo Quadro;
- c) Con la ricezione dell'offerta, a seguito della valutazione della stessa, l'Amministrazione procederà ad aggiudicare l'appalto specifico mediante la stipula del relativo contratto specifico in favore dell'Operatore Economico che si è aggiudicato l'Accordo Quadro operando sui Prezziari allegati le medesime condizioni offerte (ribasso) all'interno dell'Accordo stesso.

Per ciascun appalto specifico verrà stipulato, nei termini stabilito dall'art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs 50/2016, un contratto specifico.

In funzione dell'Importo dell'appalto specifico, il contratto specifico potrà avere anche la forma di semplice Lettera commerciale o Ordine di Servizio.


Ogni singolo contratto specifico successivo potrà essere stipulato o interamente "a corpo" o interamente "a misura", o parte "a corpo" e parte "a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del medesimo D.lgs. n. 50/2016.

Resta stabilito, inoltre che ai prezzi riportati nell'Elenco Prezzi allegato all'Accordo Quadro dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Gli stessi prezzi potranno essere applicati, con il ribasso offerto dall'Impresa, per la valutazione di quei lavori occorrenti, rispetto a quelli previsti in contratto, in eventuali varianti e che siano oggetto di apposita Perizia, autorizzata dal Responsabile del Procedimento, o per eventuali detrazioni che si rendesse necessario operare.

L'Appaltatore, per ogni contratto specifico attuativo, sarà tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici così come richiamato all'art. 33 del presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda la cauzione definitiva, si farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione dell'Accordo Quadro.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 18 di 49				

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'appaltatore dovrà presentare l'offerta per l'affidamento dell'accordo quadro accompagnata dalla dichiarazione, da confermarsi in sede di conferimento di ogni singolo **appalto specifico**, con la quale attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compresa la stima e ripartizione degli oneri, di essersi recato sul luogo di esecuzione degli interventi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione degli interventi e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione dovrà contenere, altresì, l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione degli interventi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria degli interventi previsti nell'accordo quadro.

Dovrà inoltre dichiarare:

- a) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e la possibilità di impianto del cantiere;
- b) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'accordo stesso che possano influire sull'esecuzione degli interventi;
- c) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli interventi.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'accordo si intende sottoscritto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento di costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art.10


CONDIZIONI PARTICOLARI

L'appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico durante le ore d'ufficio, così da consentire le comunicazioni e le ordinazioni urgenti da parte della Direzione Lavori; egli avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, o inviare un incaricato, per conferire con la Direzione Lavori quando ciò sia richiesto.

Art.11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'accordo Quadro così come tutti i singoli **appalti specifici** in esso previsti sono **soggetti all'osservanza di tutte le condizioni stabilite dal del Decreto Legislativo 18** Aprile 2016 n. 50, ed eventuali successive

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 19 di 49			

modificazioni ed integrazioni (**Codice degli Appalti**).

L'osservanza va estesa, inoltre, alle Leggi, alle Linee Guida ANAC ai Regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali o comunque richiamate nel presente Capitolato, nonché alle vigenti Leggi che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.

Le zone interessate dai lavori dovranno essere protette e chiuse al traffico pedonale con opportuni mezzi forniti dall'Appaltatore che non potrà richiedere nessun indennizzo particolare per l'ostacolo ai lavori costituito dalla sosta o dal parcheggio di automezzi sulle strade interessate ai lavori stessi.

Egli sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inadempienza di tale disposizione ed avrà a proprio carico il risarcimento dei danni derivanti a persone, animali o cose estranee ai lavori. Nella definizione dell'offerta a base d'asta le condizioni e le limitazioni qui illustrate dovranno essere tenute presenti dalla Ditta offerente, in quanto alla stessa ne derivano oneri economici, responsabilità civili o penali ed il risarcimento di danni eventualmente arrecati a persone, animali o a cose dell'Appaltatore, del Committente o di terzi

Art.12

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE PERIZIE DI VARIANTE


Le indicazioni di cui al precedente art. 8 e dei documenti allegati all'Accordo Quadro e successivamente a ciascun **contratto specifico** previsto nello stesso accordo devono essere presi in considerazione dall'Operatore Economico al fine di rendersi conto del complesso delle opere da eseguire.

Qualora il RUP, su proposta della Direzione Esecuzione/Lavori, dovesse ravvisare la necessità di procedere a un'estensione dell'originario importo di un determinato contratto applicativo, potrà semplicemente proporre la sottoscrizione di un ulteriore contratto applicativo avente ad oggetto i lavori che egli intende estendere, fermo restando che l'ulteriore contratto applicativo proposto rientri nei limiti di spesa complessivi dell'accordo quadro e nella disponibilità della stazione appaltante .

L'Amministrazione si riserva facoltà di introdurre negli interventi, sia all'atto della stipula di ciascun **contratto specifico** sia in corso di esecuzione dello stesso contratto e finché gli interventi non siano compiuti, tutte quelle varianti che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del Servizio stesso senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie non previsti nel presente Capitolato Speciale.

Se l'importo delle varianti non eccede l'importo massimo previsto per l'intero accordo quadro o se la variante non supera l'importo massimo previsto per ogni singolo contratto applicativo, sarà sufficiente che il RUP proceda all'affidamento dei lavori dedotti in perizia integrando il **contratto specifico applicativo** con le ulteriori opere di perizia.

Se poi la perizia dovesse comportare il concordamento di nuovi prezzi - e quindi l'introduzione nell'appalto di lavorazioni non previste in contratto - il RUP potrà azionare la previsione normativa di cui al comma 3 dell'articolo 54 del Codice dei Contratti, laddove il legislatore prevede che *"nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore"*

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 20 di 49				

economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta".

Art. 13

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

All'atto della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Esecutore dovrà comunicare al Consorzio il nominativo del **Referente**, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione ed al controllo degli impianti ed al loro rendimento. Di detto rappresentante, l'Appaltatore dovrà presentare idonea documentazione attestante la sua idoneità e rappresentatività per l'espletamento di tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione degli oneri previsti nell'accordo quadro da parte dell'Appaltatore.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione al Direttore dell'Esecuzione/dei Lavori del Servizio designato.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione dei vari appalti, da comunicarsi per iscritto a detto Referente, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all'Appaltatore.

Ove il Referente dovesse rifiutarsi di sottoscrivere la verbalizzazione delle contestazioni, il Consorzio ne certificherà il diniego in presenza di due testimoni, anche dipendenti del Consorzio stesso, e procederà alla comunicazione a mezzo raccomandata A.R. inviata presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al presente Capitolato. Resta comunque inteso che, in caso di rifiuto di ricevimento da parte del Referente, gli eventuali termini concessi all'Appaltatore decorreranno dalla data di verbalizzazione del rifiuto e non dalla data di ricevimento della raccomandata.

In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia al Consorzio, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto.


Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione Committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Referente, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo Referente.

Art. 14

QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)	Classifica	% su totale	Qualificazione obbligatoria
OG1	OPERE EDILI	3 972 657,58	IV°BIS	62,14	SI
OS13	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	2 228 259,24	IV°	34,85	SI
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	192 523,77	I°	3,01	SI

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 21 di 49			

Nel caso l'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell'articolo 89 del citato Codice dei contratti, vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, allegnerà oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 del Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia.

L'Appaltatore concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Art. 15

COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al *Direttore dei Lavori*, esclusivamente per iscritto.

Esso è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza del Consorzio, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi.


Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei servizi, dovrà essere segnalato al Consorzio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

Art. 16

PERSONALE DELL'APPALTATORE

All'inizio del rapporto contrattuale l'Appaltatore dovrà notificare, per iscritto al Consorzio, il nominativo ed il recapito telefonico delle persone impegnate nell'esercizio e nella manutenzione di tutti gli impianti oggetto del presente appalto.

Il Consorzio si riserva la facoltà di dare il proprio gradimento in merito al personale utilizzato nell'ambito del servizio e di chiedere la sostituzione degli elementi non graditi.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 22 di 49			

Tutto il personale adibito ai servizi del presente capitolato lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore sia nei confronti del Consorzio sia nei confronti di terzi.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare, ai propri dipendenti, le disposizioni disciplinari del Consorzio uniformandosi a tutte le norme generali e speciali stabilite dal Consorzio.

Art. 17

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.


Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 18

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) L'accordo Quadro o uno dei singoli *contratti specifici* in esso previsti hanno subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 23 di 49			

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il Direttore dell'Esecuzione/dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.


Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione/dei Lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art.19 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (Contratto di Accordo Quadro), dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 24 di 49				

sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.


Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Per le modalità di "affidamento diretto" e "procedura negoziata, senza bando", di cui all'articolo 1 del

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 25 di 49			

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui sopra, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello sopra previsto.

Art.20

GARANZIA DEFINITIVA PER CIASCUN CONTRATTO ATTUATIVO


L'appaltatore per la sottoscrizione di **ciascun contratto attuativo specifico** deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto attuativo specifico. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento con l'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 26 di 49				

certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.


In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art.21 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori inerenti a ciascun

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 27 di 49			

contratto attutivo specifico anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è individuato da quello del contratto specifico.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello del contratto attuativo specifico.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.


Art.22

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 28 di 49				

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi:

- le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
- tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In occasione di ciascun appalto specifico l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto specifico, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.


Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 29 di 49				


- OG 11 - impianti tecnologici;
- OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
- OS 18 -B - componenti per facciate continue;
- OS 21 - opere strutturali speciali;
- OS 25 - scavi archeologici;
- OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 32 - strutture in legno.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 30 di 49				


subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 31 di 49				

obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 105 del codice.

Art.23

CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PREVISTI PER CIASCUN APPALTO SPECIFICO


Per ogni singolo *appalto specifico* relativo agli Interventi previsti nelle fasi di cui al precedente art. 2, una volta espletate le procedure di cui al precedente art. 8, il Direttore dei Lavori designato, sentito il Responsabile del Procedimento, procederà alla consegna dei lavori all'Appaltatore entro 45 giorni dalla data di registrazione del relativo contratto specifico, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori dell'appalto specifico, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza.

Pertanto se si renderà necessario procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, e se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 32 di 49			

per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio degli Interventi la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei Interventi.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio agli Interventi entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione degli Interventi di manutenzione straordinaria.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.


Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **fissato in Capitolato da**

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 33 di 49			

ciascun contratto specifico naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art.24

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori inerente a ciascun appalto specifico, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.


Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 34 di 49			

dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.


Qualora si verificano sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 35 di 49				

comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Fino al **30 giugno 2023**, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati **all'articolo 5, Legge n. 120/2020**.


Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 36 di 49				

ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Art.25 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Oppure

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.


In occasione di ciascun appalto attuativo specifico verranno fissate le penali.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art.26 SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 37 di 49				

dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..


Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 38 di 49				


- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, previsti nel contratto attuativo specifico.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 39 di 49			

- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.


Art.27

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di ciascun appalto specifico attuativo, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari ad una percentuale variabile fra il 20 ed il 30 per cento, se previsto per Legge, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 40 di 49				

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Per **ciascun appalto specifico attuativo**, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo pari a **al 25% dell'importo contrattuale**.

Diverse modalità potranno essere pattuite in occasione della stipula dei singoli appalti specifici attuativi.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.


L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 41 di 49				

A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.


L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 42 di 49				

Art.28 CONTO FINALE

Il termine entro cui, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 (**Regolamento Appalti**), verrà compilato il **Conto Finale** dei lavori di ciascun **appalto specifico** resta fissato in mesi tre decorrenti dalla data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante certificato della Direzione Lavori: per la stessa data l'Impresa dovrà aver adempiuto agli obblighi di cui al successivo art. 30.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

Art.29 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.


Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 43 di 49				

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.


Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ovvero

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

- 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA			
Pag. 44 di 49			

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all'articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.


Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.30

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE


Per ogni **appalto specifico**, oltre agli oneri di Legge e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- 2) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- 3) la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- 4) la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- 5) le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni

	LAVORO: REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA: FEBBRAIO 2023
	FASE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO: PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA		
Pag. 45 di 49		

d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;

- 6) l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
- 7) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- 8) l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- 9) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- 10) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- 11) le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- 12) l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- 13) il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- 14) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- 15) il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- 16) l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- 17) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;


	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 46 di 49				

- 18) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 19) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- 20) il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- 21) la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 22) la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- 23) la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 47 di 49				

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull'acconto successivo.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la Stazione Appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.

Art.31

TABELLONI INDICATIVI

In occasione di ciascun appalto specifico l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera/aggiornare a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati: l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale cartello e ad eseguire i ritocchi all'uopo necessari fino al giorno della visita di collaudo.


Art.32

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale e del Disciplinare Tecnico allegato.

In conseguenza i prezzi stabiliti in elenco, diminuiti del ribasso d'asta offerto dall'impresa e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, con ogni accessorio, ecc., tutto come sopra;
- d) per l'esecuzione dei lavori: ogni spesa e onere per l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza secondo

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 48 di 49				

quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008.

Il prezzo medesimo sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intende dunque proposto dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma dell'Accordo Quadro e dei suoi *contratti specifici* attuativi, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi di elenco l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire il lavoro compiuto ed a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:

- circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.


I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Fino al 31 dicembre 2023 la Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al **5%** rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.**

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il **5%** al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

	LAVORO:	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI EDIFICI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL CORPO NORD DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO	DATA:	FEBBRAIO 2023
	FASE:	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	CODICE ELABORATO:	PCNN01PE02A009R00
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA				
Pag. 49 di 49				

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte **dell'appaltatore entro 60 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, **di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante**, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;**
- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.**

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 33 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)